

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE

composta dai seguenti magistrati

Dott. Giuseppe Lo Sinno	Presidente
Dott.ssa Angelo Martinelli	Consigliere
Dott. Maurizio Coppa	Giudice Ausiliario Relatore

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. **6078** del ruolo generale contenzioso dell'anno **2016**, trattenuta in decisione il 16.6.2021 mediante trattazione scritta,

TRA

BANCA [.....] **spa** (c.f. 09339391006) costituita a mezzo della mandataria [.....] **s.c.p.a.** in persona del legale rapp.te p.t. (c.f. 12909241007) rappresentata e difesa dall'avv. [.....] ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma Viale [.....] n.103 in virtù di mandato in calce all'atto di appello

APPELLANTE

c/

[.....] (cf.), rapp.ta e difesa dall'avv. Biagio Riccio ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Cardito (NA) alla Via Cesare Battisti n.24 giusta procura in atti

APPELLATA

Avente ad oggetto: fideiussione.

CONCLUSIONI

In data 16.6.2021 le parti presenti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle libellate nei rispettivi atti introduttivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) La vicenda processuale può riferirsi come segue sulla scorta della impugnata sentenza e degli atti di causa.

Con decreto n. 4862/2012 del 12 marzo 2012, il Tribunale Civile di Roma ha ingiunto ai Sig.ri [.....], [.....] e [.....] di pagare in solido tra loro alla [.....] la somma di € 130.000,00 per i titoli di cui al ricorso, oltre interessi legali dal 18 novembre 2011 e fino al saldo. Il credito come da certificazioni ex art. 50 TUB era relativo ad apertura di credito utilizzata sul conto corrente n. 23755 (€ 120.874,81), ed a conto speciale anticipi su fatture n. 280520 (€ 30.000,00) intestati a [.....] S.r.l. (già [.....] S.r.l. e in precedenza [.....] S.r.l.). Gli ingiunti venivano intimati al pagamento in quanto costituitisi fideiussori della [.....] srl con atto del 20 novembre 2008.

La Sig.ra [.....] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con atto notificato in data 28 maggio 2012 a Banca [.....] S.p.A disconoscendo la propria sottoscrizione in calce alla fideiussione. Contestava altresì nel merito la pretesa creditoria ritenuta inesistente deducendo la nullità e inefficacia delle clausole contrattuali contenenti la previsione di interessi anatocistici e capitalizzazioni illegittime e la mancata produzione degli estratti conto relativi ai rapporti azionati.

Costituitasi l'opposta Banca, che insisteva nella fondatezza delle proprie ragioni creditorie, il Tribunale dava corso al giudizio di verifica della sottoscrizione disponendo Consulenza tecnica grafologica: il perito

incaricato concludeva il proprio elaborato accertando che la sottoscrizione della [.....] in calce alla fideiussione era apocrifa.

All'esito del deposito della relazione peritale, all'udienza del 27.3.2014, l'istituto di credito chiedeva che il CTU venisse riconvocato per chiarimenti e/o integrazioni rilevando che non avevano avuto alcun riscontro le osservazioni del tecnico di parte formulate nel corso delle operazioni peritali. Il Giudice non accoglieva tale istanza rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 23.12.2015 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi chiedendo la decisione della causa previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.

2) Il Tribunale di Roma con sentenza n. 8701/16 del 2.5.2016 ha accolto l'opposizione formulata dalla [.....] e revocato il decreto ingiuntivo n. 4862/16.

Il Tribunale all'esito del disconoscimento da parte della convenuta [.....] della sottoscrizione dell'atto di fideiussione azionato e del giudizio di verifica promosso dall'opposta, ha accertato che la sottoscrizione della fideiussione è apocrifa. Conseguentemente ha ritenuto non provata la circostanza della conclusione del contratto e la non imputabilità dei suoi effetti alla opponente.

L'accertamento è stato compiuto sulla scorta della relazione peritale del nominato Consulente, condivisa dal giudicante, che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, così motivando: “*Vista la relazione di CTU, alla quale può farsi integrale riferimento stante l'ampiezza e puntualità dell'indagine, che ha concluso per la non autenticità delle sottoscrizioni dicenti [.....], con motivazione che può integralmente mutuarsì in questa sede. Ritenuto che la CTU abbia puntualmente ed ampiamente risposto alle osservazioni della banca con argomenti*

convincenti. Considerato che le sottoscrizioni apocrife non consentono di ritenere provata la circostanza della conclusione del contratto e non ne consentono l'imputabilità alla opponente degli effetti giuridici. Ritenuto che tutte le altre questioni restano assorbite.....”.

3) Con l'atto di appello la [.....] spa a mezzo della mandataria [.....] scpa ha impugnato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma.

Con il primo motivo viene dedotto il difetto di motivazione della sentenza impugnata. Rileva l'appellante che il Giudice di prime cure si è limitato a richiamare *sic et simpliciter* le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio senza fornire alcuna specifica e puntuale motivazione in merito alla sua adesione alla CTU, nonostante le specifiche contestazioni avanzate dalla consulente di parte della Banca – rimaste, invece, prive di concreto riscontro – e nonostante gli ulteriori elementi di prova che complessivamente considerati avrebbero dovuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata. L'appellante invoca il principio secondo il quale nel procedimento di verifica della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia d'una scrittura disconosciuta, ha il potere–dovere di formare il proprio convincimento sulla base d'ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente (Cass. Lav. 20 maggio 2014 sent. n. 9631; Cass. Civ., 1 marzo 2002 sent. n. 3009). Sulla base di tale principio rileva l'appellante che il Tribunale non ha dato conto di altri elementi fattuali emersi in corso di giudizio i quali avrebbero comprovato la sussistenza della fideiussione (che può essere desunta anche per presunzioni).

In particolare il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la [.....] ha prodotto in atti missive e comunicazioni a sua firma relative al rapporto disconosciuto ed inviate alla Banca (che, oltre alla Banca – che non le ha prodotte – solo il mittente delle stesse avrebbe

potuto custodire ed esibire). Né è stato dato rilievo al fatto che la [.....], pur asserendo la falsità delle relative sottoscrizioni, non si è attivata in alcun modo contro l'illegittima spendita del suo nome. Infine l'asserita falsità della sottoscrizione in calce alla fideiussione mal si concilia con il fatto che mai la [.....] aveva addotto tale falsità prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto.

Con il secondo motivo vengono reiterati i rilievi critici sollevati dall'appellante già in primo grado avverso la relazione peritale del Consulente d'ufficio, deducendosene l'incompletezza e parzialità e lamentando la mancanza di una risposta compiuta ed esaustiva alle note critiche predisposte dal consulente di parte.

L'istituto di credito reitera pertanto la richiesta di rinnovazione della consulenza ed acquisizione di nuovo saggio grafico, che tenga conto del raffronto tra le diverse scritture assunte in comparazione ed ignorate dal Consulente d'Ufficio.

Con il terzo motivo l'appellante, atteso il dichiarato assorbimento di tutte le altre questioni sollevate come riferito in sentenza, reitera le proprie difese avverso i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo ed attinenti al merito del rapporto. In particolare reitera le difese fondate sulla natura autonoma della garanzia prestata dalla [.....]; sulla genericità delle contestazioni sollevate dall'opponente; sul puntuale invio della documentazione contabile (non contestata) al titolare del conto e i conseguenti oneri di informazione a carico del fideiussore; sulla diligenza della condotta tenuta dalla banca che ha operato nel rispetto dei doveri di buona fede e correttezza, anche nell'escussione della garanzia fideiussoria; sulla legittimità delle condizioni contrattuali applicate con riferimento alla reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi.

4) Si è costituita in giudizio [.....] che resiste deducendo l'infondatezza dell'appello.

5) All'udienza del 16.6.2021, tenuta con modalità scritta, le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate con i rispettivi atti di costituzione.

L'appello è infondato, in virtù della seguente

MOTIVAZIONE

I primi due motivi di appello possono essere delibati congiuntamente attesa la loro intrinseca connessione.

Preliminarmente, atteso il tenore del primo motivo di impugnazione, è opportuno ribadire quali sono gli approdi giurisprudenziali in ordine alla motivazione della sentenza allorché il Giudice condivide le conclusioni cui è pervenuto il CTU e fondi su tali conclusioni, espressamente richiamandole, la propria decisione. Al riguardo la Suprema Corte (Cass. 17.4.2019 n.10747) ha ritenuto che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento.

Non è, pertanto, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009; conf. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).

Tale orientamento è ormai consolidato da tempo (Cass. nn. 13845/07, 7392/94, 16368/14, 19475/05) avendo la Suprema Corte a più riprese specificato che ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in

modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (cfr. Cass. n. 5229/2011; conf. Cass. 19475/2005).

Tali principi trovano applicazione anche laddove l'attività accertativa demandata al Consulente d'Ufficio abbia ad oggetto l'autenticità di scritture disconosciute. Nel caso di specie il Tribunale ha dichiaratamente fatto proprie le conclusioni del CTU avendo cura di specificare che il CTU era pervenuto a tali conclusioni anche previa valutazione e risposta ai rilievi tecnici di parte e che le risposte date dal CTU a tali rilievi apparivano convincenti (testualmente il Tribunale riferisce: “...*Ritenuto che la CTU abbia puntualmente ed ampiamente risposto alle osservazioni della banca con argomenti convincenti..*). La mancata confutazione, nella sentenza, delle argomentazioni offerte dal consulente tecnico di parte – già motivatamente disattese dal CTU nel proprio elaborato – non vale pertanto ad inficiare la sentenza sotto il profilo della mancata motivazione.

Quanto al principio giurisprudenziale invocato dall'appellante secondo il quale il Giudice per valutare l'autenticità della scrittura privata può attingere ad ogni elemento di prova, si rileva che tale affermazione non ha come suo portato la possibilità di surrogare il giudizio di verifica con un'attività istruttoria ordinaria certamente non finalizzata alla soluzione della questione che si è aperta solo in via incidentale e che è appositamente regolata dagli artt. 216 c.p.c. e ss..

E' pertanto vero che il Giudice possa e debba formare il proprio convincimento sulla provenienza della scrittura attingendo ad ogni elemento di prova, anche se esterno ai mezzi istruttori specificamente disposti ai fini propri della verifica, ma è pur vero che rientra nei suoi

poteri valutativi preferire emergenze probatorie che assegnino o non alla scrittura il valore di atto autografo della parte contro cui è prodotta (arg. ex Cass. n. 25508 del 21.09.2021).

Nel caso di specie il Giudice ha individuato quali scritture di comparazione dovessero essere utilizzate, peraltro in linea con quanto indicato dalla medesima Banca che ha chiesto il giudizio di verifica (cfr comparsa di costituzione in primo grado ove a tal fine si fa riferimento alla scrittura sotto dettatura ed alla sottoscrizione apposta su documento di identità).

La selezione delle scritture di comparazione, sulla scorta delle quali prima il CTU e poi il Giudice hanno esercitato il proprio potere accertativo, costituisce invero estrinsecazione del principio che attribuisce al giudice di merito il compito di stabilire quali scritture debbano servire da comparazione, e ciò in applicazione del più generale principio secondo cui (cfr. Cass. n. 13485/2014) spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concluzione, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. (cfr Cass. n. 6460 del 6.3.2019).

Nel valutare gli elementi probatori acquisiti, inclusa la perizia grafologica, il Giudice, nell'esercizio del proprio discrezionale potere valutativo, ha ritenuto che dovesse attribuirsi prevalenza alle scritture di comparazione

delle quali si era avvalso il CTU (saggio grafico, sottoscrizione su documento di identità, sottoscrizioni allegate alla perizia di parte opponente) dotate dei requisiti di certezza di cui dell'articolo 217 c.p.c., comma 2 , valorizzando così gli elementi che consentivano di escludere la riferibilità alla [.....] della sottoscrizione in calce alla fideiussione ed escludendo, sia pure implicitamente, la rilevanza a tal fine dei fatti che parte opponente riteneva invece significativi, in via presuntiva, dell'autenticità della sottoscrizione.

Nell'esercizio del medesimo potere il Tribunale ha poi disatteso la richiesta di rinnovazione della Consulenza tecnica ritenendo, con affermazione condivisa da questa Corte, che il consulente avesse fornito compiuta e convincente risposta ai rilievi tecnici di parte. Ed invero nella relazione peritale, alle pagine 44-47 il CTU fornisce compiuta e convincente risposta ai rilievi tecnici di parte esplicitando le ragioni per cui quei rilievi apparivano inidonei a confutare le conclusioni raggiunte.

Ritiene pertanto la Corte che non sussista la necessità della ulteriore attività istruttoria/accertativa richiesta dall'appellante, in ordine alla quale peraltro si rileva che la relativa richiesta non è stata reiterata dalla Banca opposta in sede di precisazione delle conclusioni innanzi il Giudice di primo grado (ove la parte richiama genericamente le conclusioni di precedenti atti difensivi).

L'appello va quindi rigettato.

- Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, secondo lo scaglione di riferimento, come da dispositivo.

P.Q.M

la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [.....] spa a mezzo della mandataria [....] scpa avverso la

sentenza del Tribunale di Roma n. 8701/16 del 2.5.2016 assorbita ogni altra questione, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello;
- 2) Condanna la appellante alla refusione delle spese di giudizio in favore di [.....] che liquida come segue: euro 200,00 per spese ed in complessivi euro 4.758,00 per compensi (fase di studio: euro 1418,00 fase introduttiva euro 910,00; fase decisionale: euro 2430,00) oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Biagio Riccio dichiaratosi antistatario.
- 3) Ai sensi dell'art.13, comma 1 *quater* del d.p.r. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio del 4.1.2022.

Il Giudice Ausiliario Estensore

Dott. Maurizio Coppa

Il Presidente

Dott. Giuseppe Lo Sinno